Anno 1874. Roma - Martedì, 13 Ottobre Num. 244

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno ... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In **Roma,** via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino,** via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 2120 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, n. 2248, sulla sanità pubblica;

Vista la legge del 22 giugno 1874, n. 1964, per la estensione della legge precitata alle provincie della Venezia e di Mantova;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno per la esecuzione delle precitate leggi sanitarie 20 marzo 1865, allegato *C*, n. 2248 e 22 giugno 1874, n. 1964.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 6 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge* 20 *marzo* 1865 *sulla sanità pubblica e della legge* 22 *giugno* 1874, *numero* 1964.

TITOLO I

CAPITOLO I. — *Delle attribuzioni delle autorità amministrative nella tutela della sanità pubblica.*

Art. 1. Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la sanità pubblica del Regno.

Egli sottopone all'esame del Consiglio sanitario superiore tutte le quistioni sulle quali crede opportuno averne il parere; e dà tutti i provvedimenti amministrativi d'interesse generale e le istruzioni per l'applicazione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

Art. 2. Il solo Ministro dell'Interno ha facoltà:

a) Di vietare, in occasione di epizoozia, la introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno, del bestiame e delle pelli, lane, corna, unghie ed ossa sospette d'infezione;

b) Di annullare i regolamenti d'igiene pubblica approvati dalle Deputazioni provinciali, nei casi e nei modi prescritti dall'art. 138 della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale;

c) Di tenere la corrispondenza coi Regi consoli all'estero per gli atti sanitari, a termini dei regolamenti.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno pubblica alla fine d'ogni triennio una relazione, da presentarsi al Re, sulla sanità del Regno.

CAPITOLO II. — *Dei Prefetti.*

Art. 4. I prefetti:

a) Vegliano alla salute pubblica in tutto il territorio della loro provincia, e fanno osservare le leggi e i regolamenti sanitari;

b) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario, interessante la sanità pubblica, ed, in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari, dichiarati d'urgenza dal Consiglio provinciale di sanità;

c) Sottopongono al Consiglio provinciale di sanità tutte le quistioni concernenti la sanità pubblica nella provincia, e sulle quali essi stimino opportuno sentirne il parere;

d) Alla fine di ogni anno, compilano un rapporto statistico sullo stato sanitario della loro provincia, e dopo averlo sottoposto all'esame del Consiglio provinciale di sanità, lo trasmettono al Ministro dell'Interno colle osservazioni del Consiglio;

e) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da speciali leggi e regolamenti che concernono la pubblica salute.

CAPITOLO III. — *Dei Sottoprefetti e dei Commissari distrettuali.*

Art. 5. I sottoprefetti ed i commissari distrettuali:

a) Vegliano alla salute pubblica nel territorio di loro giurisdizione, e fanno osservare le leggi ed i regolamenti sanitari;

b) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da speciali leggi e regolamenti che concernono la sanità pubblica;

c) Alla fine d'ogni semestre, compilano un rapporto statistico sullo stato sanitario, e dopo averlo sottoposto all'esame del Consiglio circondariale o distrettuale di sanità, lo trasmettono al prefetto della rispettiva provincia.

CAPITOLO IV — *Dei Sindaci.*

Art. 6. I sindaci, nello esercizio delle attribuzioni loro assegnate dagli articoli 28 e 29 della legge, sono assistiti da una Commissione municipale di sanità.

Art. 7. In caso di evento, o fatto qualunque straordinario che concerna la sanità pubblica, il sindaco del comune, dove esso avvenne, ne informerà immediatamente le autorità superiori in via gerarchica, ed in attesa delle loro disposizioni ordinerà e farà eseguire i provvedimenti sanitari d'urgenza.

Art. 8. Alla fine di ogni trimestre sarà dai sindaci compilato un rapporto statistico sullo stato sanitario del territorio del loro comune, e trasmesso al sottoprefetto o al commissario distrettuale da cui dipendono.

TITOLO II.

Dei Consigli sanitari e delle Commissioni municipali di sanità.

CAPITOLO I. — *Del Consiglio superiore di sanità.*

Art. 9. Il Consiglio superiore di sanità è incaricato dello studio di tutte le questioni igienico-sanitarie, sulle quali venisse chiesto il suo parere dal Ministro dell'Interno.

Art. 10. Il Consiglio superiore di sanità è specialmente consultato:

1° Sulle cautele da usarsi allo scopo di prevenire e combattere le epidemie, le malattie endemiche e le epizoozie;

2° Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia, applicata alle manifatture ed alla industria agricola e ad altre industrie bisognevoli di speciali soccorsi igienici;

3° Sulla propagazione del vaccino;

4° Sul servizio medico e farmaceutico;

5° Sugli stabilimenti sanitari;

6° Sugli stabilimenti insalubri e sugli istituti di manifatture;

7° Sulla risicoltura;

8° Sulla macerazione del lino e della canape;

9° Sui grandi lavori di utilità pubblica, per ciò che riguarda la igiene pubblica;

10. Sulle quarantene e sul servizio sanitario che concerne le medesime;

11. Sui regolamenti comunali di igiene pubblica, qualora il Ministro creda valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 138 della legge sulla Amministrazione comunale e provinciale.

Art. 11. Il Consiglio superiore di sanità, in virtù del disposto negli articoli 15 e 16 della legge, potrà, per propria iniziativa, proporre al Ministro dell'interno i provvedimenti che stimasse necessari a migliorare, nei casi da esso contemplati, le condizioni della sanità pubblica.

Il Consiglio potrà pure indicare al Ministro le questioni che, nell'interesse della sanità pubblica, dovrebbero essere sottoposte allo esame di qualche Accademia nazionale di medicina.

Art. 12. La direzione e la distribuzione dei lavori, di cui è incaricato il Consiglio superiore di sanità a norma del presente regolamento, sono di esclusiva competenza del presidente, e in sua assenza, del vicepresidente.

Art. 13. Le deliberazioni del Consiglio superiore di sanità, che, ai termini dell'articolo 27 della legge 20 marzo 1865, pronuncierà sui richiami contro le deliberazioni prese dai Consigli provinciali in virtù dell'articolo 25 della legge stessa, sono rese esecutorie con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 14. Le adunanze del Consiglio superiore di sanità sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo, per lo meno, una volta al mese, in giorni preventivamente stabiliti dal Consiglio.

Le adunanze straordinarie sono autorizzate dal Ministro dell'Interno, quando il numero e l'urgenza degli affari lo richieggano.

Il presidente trasmetterà regolarmente al Ministro gli estratti dei verbali delle adunanze del Consiglio.

Art. 15. Solo i membri ordinari del Consiglio intervengono alle adunanze, sia ordinarie, sia straordinarie, determinate all'articolo precedente.

Art. 16. Il Consiglio superiore di sanità non potrà deliberare, se non assistano alla seduta almeno cinque votanti.

Art. 17. La convocazione dei consiglieri straordinarii dovrà essere autorizzata dal Ministro dell'Interno.

Art. 18. Le relazioni col Consiglio superiore di sanità sono di esclusiva competenza del Ministro dell'Interno.

La corrispondenza sarà tenuta dal presidente del Consiglio col Ministro.

CAPITOLO II. — *Dei Consigli provinciali di sanità.*

Art. 19. I Consigli provinciali di sanità hanno le seguenti attribuzioni:

1° Deliberano, quando sono richiesti dai prefetti, contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza, intorno ai provvedimenti disciplinari determinati dal presente regolamento;

2° Deliberano sulla validità dei titoli o degli esercenti nazionali per invito dei prefetti;

3° Coordinano, ad uso della statistica igienico-sanitaria della provincia, i dati statistici raccolti da Consigli circondariali e distrettuali, ed alla fine di ogni anno li rimettono al prefetto, accompagnati dalle proprie osservazioni;

4° Danno il loro parere su tutte le quistioni concernenti la sanità pubblica, intorno alle quali saranno consultati dai prefetti.

Art. 20. Le deliberazioni dei Consigli provinciali di sanità contro gli esercenti professioni sanitarie, prese conformemente all'articolo 25 della legge, qualora non siasene fatto appello al Consiglio superiore, saranno rese esecutorie con decreto del prefetto.

I prefetti, prima di rendere esecutorie tali deliberazioni, le faranno notificare amministrativamente agli imputati; i quali potranno reclamarne al Consiglio superiore di sanità nel termine di quindici giorni.

I richiami saranno presentati nell'ufficio di prefettura.

Trascorso il termine prefisso, senza che l'imputato abbia reclamato, il prefetto darà esecuzione alla deliberazione del Consiglio.

Art. 21. I Consigli provinciali di sanità si riuniscono per lo meno una volta al mese in seduta ordinaria, e straordinariamente quante volte il prefetto lo stimi necessario, o lo deliberi il Consiglio in considerazione del numero e della quantità degli affari.

Art. 22. I Consigli provinciali di sanità non potranno deliberare, se non assistono alla seduta almeno cinque votanti.

Art. 23. La convocazione dei Consigli provinciali di sanità si fa con ispeciale invito del prefetto o del consigliere delegato.

Art. 24. I Consigli provinciali di sanità potranno essere convocati per effetto di loro propria iniziativa, qualora l'adunanza abbia per iscopo di suggerire al prefetto qualche provvedimento speciale in ordine alla sanità pubblica della provincia.

In questo caso la convocazione verrà fatta a nome del vicepresidente.

Art. 25. Il prefetto, in caso di gravi questioni o di eventi straordinarii, potrà invitare a prendere parte alle deliberazioni del Consiglio uno o più membri straordinari.

Art. 26. Nei capoluoghi di provincia, dove siavi il conservatore del vaccino, saranno a questi devolute le attribuzioni che l'art. 9 della legge assegna ai viceconservatori.

In tali casi le attribuzioni del viceconservatore del vaccino presso il Consiglio provinciale di sanità sono limitate a quelle di segretario del Consiglio.

Art. 27. La direzione e distribuzione dei lavori, di cui sono incaricati i Consigli provinciali di sanità a norma del presente regolamento, sono di esclusiva competenza del presidente, ed in sua assenza di chi ne fa le veci.

CAPITOLO III. — *Dei Consigli sanitarii di circondario e di distretto.*

Art. 28. I Consigli circondariali e distrettuali di sanità danno il loro parere su tutte le questioni igienico-sanitarie, che il sottoprefetto o il commissario distrettuale avrà rimesso al loro esame.

Essi sono specialmente consultati:

1° Sul modo di riparare alla insalubrità dei luoghi e delle abitazioni;

2° Sulle cautele da usarsi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

3° Sulle epizoozie;

4° Sulla propagazione del vaccino;

5° Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia, applicata alle manifatture ed alla industria agricola;

6° Sulla salubrità delle sale di lavoro, stabilimenti sanitari, carceri, ospizi di carità e pubblici istituti di educazione;

7° Sulla bontà degli alimenti posti in commercio, sullo scolo debito delle acque, sullo spazio e ventilazione sufficienti delle abitazioni, sulla nettezza di esse, sugli ammassi, nei luoghi abitati, di immondizie e materie organiche suscettive di corrompersi;

8° Sulla risicoltura;

9° Sulla macerazione del lino e della canape.

Essi coordinano, ad uso della statistica igienico-sanitaria, i dati statistici raccolti dai sindaci, e ad ogni semestre li rimettono al sottoprefetto o al commissario distrettuale, accompagnati dalle proprie osservazioni.

Art. 29. Le disposizioni concernenti le adunanze dei Consigli provinciali di sanità, delle quali è parola nell'articolo 21 del presente regolamento, sono anche applicabili ai Consigli circondariali e distrettuali.

Art. 30. I consigli sanitari di circondario e di distretto non potranno deliberare, se non intervengano alla seduta almeno tre votanti.

Art. 31. La convocazione dei Consigli sanitari circondariali e distrettuali si fa con ispeciale invito del presidente, ed in sua assenza, del vicepresidente.

Potranno essere convocati per effetto di loro propria iniziativa, quante volte l'adunanza abbia per iscopo di suggerire al sottoprefetto o al commissario distrettuale qualche provvedimento speciale sulla sanità pubblica.

Art. 32. La direzione e la distribuzione dei lavori, di cui sono incaricati i Consigli sanitarii di circondario e di distretto, a norma del presente regolamento, sono di esclusiva competenza del presidente, ed in sua assenza, del vicepresidente.

CAPITOLO IV. — *Disposizioni comuni ai membri dei diversi Consigli sanitari.*

Art. 33. I membri ordinari del Consiglio superiore e dei Consigli sanitari provinciali, circondariali e distrettuali debbono avere abituale residenza nel luogo, ove hanno sede i Consigli dei quali fanno parte.

Art. 34. I membri straordinari del Consiglio superiore possono avere la loro abituale residenza in ogni parte del Regno; quelli dei Consigli provinciali, circondariali e distrettuali nelle rispettive provincie.

Art. 35. I membri straordinari dei Consigli sanitari, domiciliati fuori del territorio della città ove hanno sede i Consigli, quando intervengono alle adunanze dietro speciale invito del Ministro, dei prefetti e dei sottoprefetti, riceveranno, oltre le spese del viaggio, una indennità di lire 20 al giorno, se componenti del Consiglio superiore; di lire 15, se facienti parte del Consiglio provinciale; e di lire 10, se membri dei Consigli circondariali.

CAPITOLO V. — *Delle Commissioni municipali di sanità.*

Art. 36. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun sindaco sarà assistito da una Commissione municipale di sanità, composta di otto membri nei comuni che hanno una popolazione non minore di diecimila abitanti, e di quattro nei comuni di minore popolazione.

La detta Commissione sarà presieduta dal sindaco.

Art. 37. Il medico condotto del comune, dove siavene uno soltanto, o il medico più anziano di condotta, dove siavene un maggior numero, farà parte della Commissione in qualità di segretario.

Art. 38. I membri della Commissione municipale di sanità saranno eletti dal Consiglio comunale, e fra essi, qualora sia possibile, vi sarà un medico ed un ingegnere.

I suddetti membri non potranno essere stipendiati del comune, fatta però eccezione del medico condotto.

Art. 39. I membri delle Commissioni municipali di sanità durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà alla fine di ogni biennio, e possono essere rieletti.

Nel primo biennio la rinnovazione si farà per sorteggio.

Art. 40. Le Commissioni municipali di sanità, come corpi meramente consultivi, danno il loro avviso ai sindaci su tutti gli affari pei quali questi crederanno di interrogarle.

Art. 41. Per delegazione del sindaco, e nel territorio del proprio comune:

1° Provvedono a rimuovere ogni causa di insalubrità;

2° Sorveglianza all'esatto adempimento dei regolamenti locali d'igiene pubblica e di polizia;

3° Esercitano particolare sorveglianza sugli ospedali del comune, sulle scuole, sugli asili d'infanzia, stabilimenti di beneficenza, orfanotrofi, ecc., perchè dal lato igienico nulla manchi alla salubrità di quegli stabilimenti;

4° Preparano i dati statistici pel rapporto trimestrale di cui all'articolo 8.

Art. 42. Informano sollecitamente il sindaco sui casi di vaiuolo verificatisi nel comune, su quelli di malattie specifiche assumenti il carattere di malattie popolari, e su di ogni altra cagione che alteri la pubblica incolumità.

Art. 43. Fanno rapporto al sindaco sulle vaccinazioni eseguite durante l'anno nel comune, curando che siano estese nella più alta proporzione possibile.

TITOLO III.

Tutela preventiva della sanità pubblica, ossia della pubblica igiene.

CAPITOLO I. — *Salubrità delle abitazioni e dei luoghi abitati.*

Art. 44. La tutela della pubblica salute, per quanto concerne le abitazioni ed i siti destinati soltanto ad uso dei privati, è affidata ai sindaci, i quali vi provvedono curando l'esatta osservanza dei regolamenti comunali di igiene pubblica, ed osservando da parte loro quelle prescrizioni, il cui adempimento è posto a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 45. L'autorità dei sindaci in materia sanitaria si estende anche agli ospedali, luoghi di detenzione, istituti pubblici e stabilimenti sanitari, tutte le volte si tratti di un fomite qualunque di insalubrità, capace di estendere la sua azione anche al di fuori con danno del vicinato.

Art. 46. I regolamenti d'igiene pubblica, per ciò che concerne la salubrità delle abitazioni, prescriveranno principalmente l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) Che le case siano edificate in guisa che non siavi difetto di aria e di luce;

b) Che siano provviste di latrine, le quali debbono essere costrutte in modo da non lasciare adito ad esalazioni dannose e ad infiltramenti;

c) Che gli acquai e gli scaricatoi delle acque immonde e residue degli usi domestici siano costruiti e situati in maniera da non pregiudicare e guastare i pozzi;

d) Che le case, o parte di esse, costrutte o restaurate, non possano essere abitate, prima che siano dichiarate abitabili dalla Giunta comunale, sentita la Commissione municipale di sanità.

Art. 47. I suddetti regolamenti potranno inoltre prescrivere che, dove esiste un considerevole agglomeramento di abitazioni, possa essere proibito di tenere stalle permanenti ad uso di interi armenti di pecore, di capre, o di altre specie di animali.

CAPITOLO II. — *Salubrità degli stabilimenti sanitari, delle carceri, degli ospizi di carità e pubblici istituti.*

Art. 48. Perchè nelle prigioni e negli stabilimenti pubblici in generale, l'aria non diventi malsana, si deve attendere con la più scrupolosa esattezza:

1° A far che si evitino gli affollamenti e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero di individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa;

2° A far mantenere la massima nettezza nei pavimenti delle stanze, nelle latrine, non meno che nei letti, nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3° A far serbare nelle stanze libera più che sia possibile la ventilazione, sia per mezzo di finestre convenientemente situate, sia per mezzo di ventilatori, onde l'aria vi resti continuamente rinnovata.

Art. 49. Chiunque, sia corpo morale, società industriale, di beneficenza, o privato cittadino, voglia aprire uno stabilimento sanitario, dovrà farne istanza al prefetto della provincia dove lo stabilimento è situato, presentando in pari tempo il piano del medesimo ed una relazione sul servizio sanitario cui esso è destinato.

Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, e riconosciuto che la situazione, la costruzione e l'interno ordinamento dello stabilimento, che si vuole aprire, offrono sotto l'aspetto igienico-sanitario le condizioni prescritte dal presente regolamento, ne autorizzerà la apertura.

Contro la decisione del prefetto si potrà ricorrere al Ministro, il quale deciderà, udito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 50. Tutti gli stabilimenti sanitari, sì pubblici che privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario dello stabilimento.

L'Amministrazione di ogni stabilimento sanitario presenterà al prefetto della provincia due esemplari del suo regolamento, uno dei quali verrà sottoposto all'esame del Consiglio provinciale di sanità, e l'altro verrà trasmesso al Ministro dell'Interno.

Art. 51. Il prefetto, avuto il parere del Consiglio provinciale di sanità, approva i regolamenti; contro le modificazioni fatte ai regolamenti degli stabilimenti sanitari dal Consiglio provinciale di sanità, può aver luogo il ricorso al Ministro dell'Interno per parte della Amministrazione interessata, il quale deciderà, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

CAPITOLO III. — *Salubrità degli alimenti posti in commercio.*

Art. 52. La vigilanza della salubrità degli alimenti posti in commercio spetta principalmente ai sindaci, i quali la esercitano, sia personalmente, sia per mezzo delle Commissioni municipali di sanità.

Art. 53. Sono compresi fra gli alimenti non solo i commestibili, ma anche le bevande.

Art. 54. S'intendono insalubri:

1° I frutti guasti o malsani per immaturità;

2° I cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi infraciditi, i pesci che hanno subito un periodo di fermentazione ed altri simili;

3° I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

4° Le carni di animali morti di malattia;

5° Le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura.

Art. 55. L'uso dei cibi e bevande, di cui sopra è parola, dev'essere severamente proibito, senza alcuna eccezione, in quei modi speciali che i municipi fisseranno nel regolamento di pubblica igiene.

CAPITOLO IV. — *Cimiteri, sepolture, inumazioni, esumazioni.*

Art. 56. Ogni comune dovrà avere di regola almeno un cimitero destinato alla sepoltura dei cadaveri.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Art. 57. La polizia dei cimiteri è di esclusiva competenza delle autorità municipali.

Art. 58. Il terreno destinato a cimitero deve essere dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti, che debbono esservi sepolti in ciascun anno, e dev'essere chiuso all'intorno da un muro.

Art. 59. Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.

Art. 60. I cimiteri debbono di regola essere

collocati alla distanza almeno di metri duecento da ogni aggregato di abitazione, contenente un numero maggiore di duecento persone, ed in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato.

Art. 61. In ogni cimitero vi sarà una *camera mortuaria* per custodirvi i cadaveri, finchè non vengano sepolti.

Art. 62. Nel caso di costruzione di nuovi cimiteri o dell'ampliazione di quelli già esistenti, il sindaco ne trasmetterà il piano topografico, corredato degli opportuni schiarimenti, al prefetto della provincia; il quale nominerà una Commissione composta di un membro del Consiglio provinciale di sanità, di un ingegnere civile e del sindaco del comune dove il cimitero dovrà essere stabilito, allo scopo di riconoscere se, tanto sotto il rapporto del sito, che sotto quello dell'estensione del terreno, e dei suoi caratteri geologici, la località designata presenti le condizioni igieniche necessarie.

Art. 63. Il prefetto, vista la relazione della Commissione, e sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, approva il piano topografico del nuovo cimitero, ovvero invita il comune a scegliere altra località, conformemente a quanto avrà opinato il Consiglio.

Art. 64. Il terreno di un cimitero soppresso rimane, per dieci anni continui, nello stato in cui si trova, salvo al comune il diritto di far tagliare le erbe che naturalmente vi sorgono.

Art. 65. Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire abitazioni e di scavare pozzi entro il raggio di duecento metri all'intorno.

Art. 66. È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, tranne i casi indicati nell'articolo seguente.

Art. 67. Il prefetto può permettere la sepoltura, nelle cappelle private, dei morti delle famiglie cui le cappelle appartengono, purchè queste si trovino in campagna e non siano ufficiate al pubblico, e purchè, se la morte è avvenuta per malattia contagiosa, vengano adoperate tutte le cautele speciali per tal caso prescritte.

Il permesso del prefetto contiene le indicazioni delle cautele igieniche da osservarsi per la sepoltura.

Il Ministro dell'Interno, inteso il Consiglio superiore di sanità, potrà permettere altre maniere di inumazione, di conservazione o di distruzione dei cadaveri, compresa la cremazione in casi e per motivi eccezionali.

Art. 68. Il trasporto dei cadaveri è sorvegliato dalla autorità municipale.

Il trasporto dei cadaveri al luogo della sepoltura deve farsi in bara coperta, od entro cassa con sovrapposto coperchio non definitivamente infisso.

Art. 69. I cadaveri delle persone morte di malattie epidemiche e contagiose vengono trasportati dalla propria abitazione al luogo del seppellimento senza corteggio funebre.

Art. 70. Se la sepoltura debba effettuarsi in un comune diverso della stessa o di altra provincia, e nulla osti sotto il rapporto della sanità pubblica e dell'ordine pubblico, è in facoltà del prefetto della provincia, dove seguì il decesso, autorizzare il trasporto del cadavere in altro cimitero, inteso il prefetto nella cui giurisdizione dovrà seguire l'inumazione, e sotto condizione che sia posto in doppia cassa chiusa ermeticamente, e che siano praticate le altre cautele igieniche che nell'atto di autorizzazione verranno prescritte.

Art. 71. È vietato di trasportare fuori del Regno, od introdurvi dall'estero, alcun cadavere, senza averne ottenuta l'autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Art. 72. Il trasporto all'estero, come la introduzione nel Regno, di un cadavere, non può autorizzarsi se non a condizione che esso sia posto in doppia cassa, una delle quali metallica e chiusa ermeticamente.

La introduzione di un cadavere nel Regno non può autorizzarsi se la morte avvenne per malattia contagiosa, o se nel paese ove seguì la morte domina una malattia contagiosa o epidemica.

Art. 73. Fermo stante il disposto delle leggi e dei regolamenti che vietano la sepoltura degli individui mancanti di vita per morte violenta, prima che siano compite le operazioni occorrenti alla giustizia ed alla polizia, nessun cadavere può essere sepolto se non dopo constatata la morte dall'ufficiale sanitario che sia a ciò destinato dall'autorità municipale, e se non siano decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 in quelli di morte improvvisa o violenta.

Durante l'indicato tempo è vietato di praticare l'autopsia o l'imbalsamazione del cadavere, come anco di porlo in tale condizione da impedire la possibile manifestazione della vita.

Art. 74. Il sindaco può permettere l'autopsia, l'imbalsamazione e la sepoltura di un cadavere, anco prima del tempo stabilito nell'articolo precedente, sul parere scritto del medico o chirurgo, constatante i segni di putrefazione o la esistenza di condizioni di fatto, che escludano ogni dubbio sulla morte dell'individuo.

Art. 75. Ciascun cadavere dev'essere deposto in fossa separata, se non che la madre morta nel parto può essere sepolta colla sua creatura parimente morta. La distanza tra le fosse, e la loro profondità saranno fissate dai regolamenti locali.

Art. 76. La deposizione dei cadaveri nelle così dette fosse *carnarie* è vietata.

Art. 77. Senza il permesso del sindaco, è vietata la esumazione di un cadavere per trasportarlo in altra località dello stesso cimitero.

Art. 78. Se la nuova sepoltura debba effettuarsi in un comune diverso, nella stessa o in altra provincia, o fuori del Regno, si osserveranno le prescrizioni indicate negli articoli 70, 71 e 72.

Art. 79. Nessuna esumazione di cadaveri può mai autorizzarsi durante una epidemia o un contagio, tranne se fosse ordinata dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia.

Non può concedersi la esumazione del cadavere di un individuo morto di malattia epidemica o contagiosa, od anche di malattia comune durante un epidemia o un contagio, se non dopo trascorso quel tempo che il Ministro dell'Interno, udito il Consiglio superiore di sanità, giudicherà necessario, perchè sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni alla pubblica salute.

(*Continua*)

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze in udienza del* 22 *settembre* 1874:

SIRE,

Nella previsione che per l'anno 1874 le spese eventuali diverse per l'Amministrazione finanziaria non avessero ad eccedere la misura di quelle verificatesi negli anni passati, fu proposto ed approvato che al capitolo num. 135 del bilancio passivo delle Finanze per l'esercizio corrente, fosse stanziato lo stesso fondo di lire 230,000 precedentemente inscritto.

Ma circostanze imprevedibili ed in specie la maggiore spesa occorsa, sia per elargizione di sussidi a favore di impiegati e di famiglie di impiegati bisognosi, sia per gratificazioni e compensi di straordinarie prestazioni, nonchè per altre cause di carattere puramente eventuale hanno pressochè esaurito il detto fondo mentre devesi far fronte ad altre indispensabili spese pel restante periodo dell'anno corrente.

Sorge quindi la imprescindibile necessità di portare un conveniente aumento al surriferito capitolo; ed a questo fine il riferente non può dispensarsi, dietro anche conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal rassegnare alla sanzione della M. V. un decreto col quale viene autorizzato il prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 20,000 da inscriversi al capitolo num. 135, *Casuali*, del bilancio definitivo 1874 pel Ministero delle Finanze, ritenuta necessaria per sopperire alle esigenze del servizio.

Il N. 2114 (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 6,500,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1874, in conseguenza delle prelevazioni di lire 4,034,945 29 fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 2,465,054 71;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874, approvato colla legge 14 giugno 1874, n. 1943 (Serie 2ª), è autorizzata una diciannovesima prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000) da inscriversi al capitolo n. 135, *Casuali*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 22 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Con R. decreto 23 settembre 1874 il capitano commissario Vassallo di Castiglione cav. Carlo è dispensato dal servizio per volontaria dimissione.

S. M., *sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, ha, nelle infra indicate udienze, fatte le seguenti disposizioni:*

In udienza del 29 agosto 1874:

Kollarezik Gio. Giuseppe, furiere d'artiglieria, promosso al grado di sottotenente nell'arma d'artiglieria;

Quattrocolo Gaspare, id., id. id.;

De Dominicis Cesare, sergente d'artigl., id. id.;

Andreone Vincenzo, id., id. id.

In udienza del 13 settembre 1874:

Escard Edoardo, sottotenente d'artiglieria, promosso al grado di tenente nell'arma stessa;

Berton Giuseppe Luigi, id., id. id.;

Arvonio Celestino, id., id. id.;

Mazza Francesco, id., id. id.;

Ferrari Raffaele, id., id. id.;

Monneret de Villard Gio. Battista, id., id. id.;

De Angelis Giuseppe, id., id. id.;

Titomanlio Bartolomeo, id., id. id.;

Morosini Federico, allievo dell'Accademia militare, promosso al grado di sottotenente nell'arma d'artiglieria;

Berselli Augusto, soldato nel 5° artiglieria, promosso id. a senso della legge 20 marzo 1873;

Guidi Gaetano, furiere d'artiglieria, promosso al grado di sottotenente nell'arma stessa;

Marchisio Domenico, id., id. id.;

Cappellini Ferruccio, sergente d'artigl., id. id.

S. M., *sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, ha, in udienza del* 13 *settembre* 1874, *fatte le seguenti disposizioni:*

Pastore Giovanni, sottotenente nell'arma del genio, promosso al grado di tenente nell'arma stessa;

Mazza Ernesto Vittorio, id. id., id. id.;

Kuntze Francesco Saverio, id. id., id. id.;

Masi Tullo, id. id., id. id.;

Matarese Vito, allievo dell'Accademia militare, promosso al grado di sottotenente nell'arma del genio;

Gaspardino Vittorio, sergente nell'arma del genio, id. id.;

Cafferata Francesco, id. id., id. id.

Sanvaigo Delfino, ragioniere geometra principale di 2ª classe del genio militare, ora in aspettativa, richiamato all'effettivo servizio;

Marvuglia Giovanni, ragioniere-geometra di 2ª classe del genio militare, collocato in aspettativa per infermità temporarie comprovate.

Con decreto Reale 23 agosto ultimo, Mirone Michele, ragioniere di 3ª classe nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, fu dispensato da ulteriore servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quella pensione o indennità che potrà competergli a termini di legge.

Con decreto Reale della stessa data, Melisurgo Michelangelo, computista di 1ª classe nel detto Ministero, fu, in seguito ad esami, promosso al grado di ragioniere di 3ª classe, collo stipendio di lire 2500.

Con decreto Reale 29 agosto detto, De Galleani Giovanni Battista, computista di 2ª classe, fu promosso, per anzianità, computista di 1ª classe nel Ministero medesimo, collo stipendio di lire 2000.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 18 agosto 1874:

Colbertaldo Giovanni, giudice del tribunale di Treviso, collocato a riposo a sua domanda;

Mattiussi Bonaventura, id. id., id.;

Perratone Guglielmo, id. di Torino, id. con titolo e grado onorifico di vicepresidente di tribunale;

Rabotti Francesco, id. di Chiavari, collocato in aspettativa per motivi di salute a sua domanda per un anno dal 1° settembre 1874 a tutto agosto 1875;

Munari Ferdinando, id. di Castiglione delle Stiviere, tramutato in Treviso a sua domanda;

Gioppo Ferdinando, pretore del mandamento di Padova Campagna, nominato giudice del tribunale di Treviso;

Zilli Guglielmo, id. del 1° mandamento di Treviso, id. di Castiglione delle Stiviere;

Macola Ettore, aggiunto giudice presso il tribunale di Padova, tramutato in Conegliano.

Con RR. decreti del 23 agosto 1874:

Baviera Gio. Battista, giudice del tribunale di Nicosia, coll'incarico della istruzione dei processi penali, collo stesso incarico tramutato in Caltagirone;

Roncisvalle Benedetto, id. di Caltagirone, id. id. in Nicosia;

D'Ambrosio Francesco, id. di Girgenti, id. applicato all'uffizio d'istruzione dei processi penali;

Bianco Francesco Saverio, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Firenze, applicato temporaneamente all'uffizio del procuratore del Re presso il tribunale di Genova, richiamato al suo precedente posto presso il tribunale di Napoli, revocandosi per quanto lo riguarda il Nostro decreto del 24 maggio ultimo con la posteriore applicazione al tribunale di Genova.

Con RR. decreti del 1° settembre 1874:

Cipolla cav. Carlo, vicepresidente del tribunale di commercio di Napoli, collocato a riposo a sua domanda;

Platania Ignazio, giudice del tribunale di Girgenti, id.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È vacante, e sarà conferito per concorso, un posto di assistente di quarta classe nella Biblioteca universitaria di Pavia, con l'annuo stipendio di lire millecinquecento.

Il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno gradi accademici ottenuti, opere pubblicate, servigi prestati e studi fatti di paleografia e bibliografia.

L'esame sarà orale e in iscritto.

L'esame orale avrà per oggetto la storia e geografia delle antichità con particolare riguardo alla storia e geografia d'Italia; la storia e geografia generale del medio evo, la storia generale dell'evo moderno, la storia letteraria, specialmente d'Italia; la filologia classica e la grammatica comparata; la bibliologia, la paleografia e la diplomatica.

L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana e sulla francese.

Chi vuol concorrere a qual posto dovrà mandare al Ministero dell'Istruzione Pubblica, entro il mese di novembre p. v., la sua domanda in carta bollata da una lira e i suoi titoli.

Roma, a dì 3 ottobre 1874.

Pel Direttore Capo della 2ª Divisione
G. POUCHAIN.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 6 andante in Castelluccio Inferiore, provincia di Potenza, ed il dì 8 in Molinella, provincia di Bologna, ed in Trabia, provincia di Palermo, si è aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, il 10 ottobre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 9 corrente in Calascibetta, provincia di Caltanissetta, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 12 ottobre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè n. 1075 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 5, al nome di Lucattini Giulio del fu Antonio, distributore postale a Monticiano, vincolata d'ipoteca a favore dell'Amministrazione delle Poste, a cauzione di detta sua qualità, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lucattini Giulio fu Ansano, distributore postale a Monticiano (Siena), col vincolo suddetto, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 10 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0, cioè n. 352019 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al num. 5509 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 35, al nome di Verona Antonietta fu Vincenzo, minore, rappresentata dalla signora Carlotta Foderà vedova Verona, madre e tutrice, domiciliata in Palermo, e num. 59126, con identica intestazione per lire 135, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Verona e Foderà Maria Antonia Rosalia fu Vincenzo, minore (il resto come sopra) vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 10 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
PAGNOLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(1ª pubblicazione)

In conformità al disposto dell'art. 21 del R. decreto regolamentario 31 marzo 1864 n. 1725 per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno n. 1636 sull'affrancamento dei canoni censi ed altre prestazioni dovute a corpi morali, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato, sarà rilasciato altro corrispondente titolo, ove non siano state fatte opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente e resterà di nessun effetto il certificato precedente.

Certificato n. 7299 dell'annualità di lire 1 90 emesso da quest'Amministrazione a favore della comunità di Murlo (Siena) per parte di affrancazione di annuo canone ed iscritta nell'interesse di Landi Carlo come da rogito Costanti 25 marzo 1840.

Firenze, 9 ottobre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sotto descritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 50 di rendita fatto in questa Cassa da Landi Emilio di Giuseppe a garanzia di appalto, come da polizza n. 17464.

Firenze, li 24 settembre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

L'eclisse del 10 ottobre 1874

Fra le belle applicazioni dello spettroscopio, vi è quella di far con esso l'osservazione delle eclissi. Il vantaggio che si ha con questo strumento sul metodo ordinario si è, che quando il corpo oscuro è vicinissimo al contatto dell'orlo solare, può il suo orlo vedersi proiettato sulla cromosfera solare qualche tempo prima che accada il contatto colla parte più brillante e che forma l'orlo visibile ordinario del sole. Due metodi erano stati proposti per fare questa osservazione, uno il metodo comune con cui si osservano le protuberanze solari; l'altro quello di aggiungere un secondo prisma avanti alla fessura dello spettroscopio, col quale si ha il vantaggio di avere nel campo una imagine solare come nei cannocchiali ordinarii, con visibilità precisa delle macchie e dell'orlo solare, e del lembo lunare, cosa che manca nel metodo ordinario. Avendo fatte le osservazioni dell'eclisse nel maggio dello scorso anno con questo metodo di mia invenzione e trovatolo soddisfacentissimo, volli questa volta provare l'osservazione collo spettroscopio al modo ordinario, onde vedere se i vantaggi da me supposti erano reali.

Lasciato dunque da parte il mio metodo mi preparai all'osservazione collo spettroscopio ordinario; però nel principio fui sfortunato; il cielo aveva dei leggeri cirri vaganti che indebolivano assai la cromosfera, e talvolta la facevano sparire affatto, malgrado il restringimento della fessura. Onde quando venne la luna ad occultare la cromosfera questa era già debole, e io restai in dubbio se la mancanza sua fosse effetto del lembo lunare che la copriva, o del cirro che la faceva svanire. Notati però i tempi approssimati del fenomeno, si vide dal confronto colla osservazione fatta dal P. Ferrari al cannocchiale di Cauchoix che essa era stata veramente occultata dalla luna. Il tempo del primo contatto notato dal suddetto osservatore fu $10^h\ 14^m\ 41^s\ 0$ solo differente di pochi secondi dal risultato del suo calcolo preventivo.

Più fortunati fummo al fine; perchè schiaritosi il cielo potei osservare benissimo l'egresso della luna, e il momento in cui la cromosfera era dal suo lembo oscuro ancora separata in due parti terminate da punte acutissime. Quando il P. Ferrari diede il suo segnale del fine alle $00^h\ 40^m\ 11^s\ 9$ allora le due punte non erano ancora in contatto; l'arco si chiuse con un filetto di cromosfera sottilissimo $4^s\ 0$ dopo. L'osservazione fu nettissima e di gran peso. La cromosfera essendo assai bassa al luogo dell'uscita, la luna non fu veduta su di essa che per pochi secondi.

Venendo ora al confronto dei due metodi spettroscopici suindicati, mi pare rilevare quanto segue:

1° Ambedue soddisfanno all'esigenza della scienza, ma nel metodo mio del secondo prisma vedendosi chiaramente il disco solare, se anche fallisse l'avviso della cromosfera resta quello dell'orlo solare ordinario, il che col metodo comune non si verificherebbe se non quando fosse già notabilmente intaccato.

2° L'arco di lembo solare visibile nello spettroscopio comune a molti prismi essendo assai ristretto, è per ciò difficile il tener con precisione il punto dove deve accadere il contatto sul mezzo della fessura, e bisogna fissarlo prima con molta precisione, mentre col prisma addizionale l'arco visibile è molto grande, e può starsi con più tranquillità ad aspettare la divisione della riga cromosferica. L'incomodo dello spettroscopio comune è più sensibile al fine dell'osservazione, perchè mutando posto continuamente le cuspidi, riesce un poco difficile il seguirle. Questa difficoltà cresce anche per ciò che non si ha nessuna guida per seguirle essendochè l'immagine del sole realmente non si vede ma solo i raggi che partono dall'estremo suo orlo. Ed io che credevo fondata la obiezione fattami che era difficile mantenere la linea della cromosfera sulla fessura col mio metodo, mi sono convinto col fatto che è invece molto più difficile seguire l'estrema fase col metodo ordinario; la ragione si è che nel mio metodo si vede il disco solare, che serve di guida comodissima a seguire la falce che sta per finire, e col metodo comune questo non si vede.

3° Risulta in fine che con questo metodo come col mio il diametro solare concluso dall'entrata e dall'uscita della luna risulta maggiore perchè la luna si vede entrare prima ed uscire dopo, come già feci osservare nell'eclisse del 25 maggio 1873 (V. Bullettino meteorologico dell'Osservatorio del Collegio Romano vol. XII, pagina 34), il che non deve sorprendere perchè già è noto agli astronomi che i contatti della luna non si vedono che quando sono già accaduti.

4° Il solo svantaggio che resta al metodo mio si è che esige uno strumento di maggior forza che il metodo comune, e prismi di rara bontà, cosa che realmente produce una difficoltà pratica non trascurabile.

È però evidente da questi risultati che il prossimo passaggio di Venere che dai membri della Società Spettroscopica sarà osservato con questo strumento, potrà render utile anche il primo contatto pel calcolo della paralasse solare, elemento che finora era affatto trascurato dagli astronomi per l'imperfezione del metodo ordinario d'osservazione. Soltanto è manifesto che non basterà avere un cielo chiaro qualunque, ma che ci vorrà un cielo libero da veli leggeri, che, come sanno i pratici, sono i più grandi nemici dell'osservazione spettroscopica.

Abbiamo cercato durante l'eclisse se all'orlo interno della falce solare si manifestava modificazione alcuna nelle righe spettrali, che potessero assumersi come prodotte dalla influenza di un'atmosfera lunare; ma nulla siamo riesciti a vedere. Onde se tale atmosfera esiste essa è sì minima che non fa effetto visibile sullo spettro.

Dall'Osservatorio del Collegio Romano, li 11 ottobre 1874.

P. A. SECCHI, *Direttore*.

DIARIO

Secondo il *Post* di Berlino, i documenti che il conte Arnim ricusa di restituire si dividerebbero in tre categorie: i documenti relativi alla nomina di esso conte Arnim alla carica di ambasciatore, e si aggirano su questioni pecuniarie; queste carte gli furono lasciate e non sono state oggetto di perquisizioni domiciliarie. La seconda categoria comprende i documenti che il conte vuole conservare per propria giustificazione, e ch'egli confessa di possedere. La terza categoria, che è di tutte la più voluminosa, componesi di documenti, la scomparsa dei quali venne segnalata alla legazione di Parigi, ma che il conte Arnim afferma di non avere sottratti. La *Koelnische Zeitung* aveva erroneamente annunziato che i

documenti scomparsi erano stati tolti agli archivi della legazione tedesca a Roma; la *Provinzial Korrespondenz* dichiara che quei documenti provengono dall'ambasciata di Parigi.

S. M. il re di Sassonia, nel giorno 10 ottobre, chiuse la sessione del Parlamento sassone con un discorso reale, in cui, dopo di avere pagato un tributo di onoranza e di affetto alla memoria del defunto suo genitore, ringraziò il Parlamento pei crediti finanziari consentiti in ordine alla lista civile, all'aumento degli stipendi per gli impiegati dello Stato e delle pensioni, al miglioramento della condizione degli ecclesiastici e degli insegnanti universitari; il re fece notare che le maggiori spese possono venir coperte senza accrescere le imposte; bastare a ciò la nuova legge sulle entrate. Il discorso del trono fa quindi menzione delle leggi organiche, le quali entreranno in vigore quanto prima; accenna alla partecipazione della Sassonia nella legislazione dell'impero; all'impiego della residua indennità di guerra, e termina esprimendo la sua viva riconoscenza. Pronunziato il discorso, sua maestà fu salutata dai più cordiali evviva.

Il *Soir* annunzia che il duca d'Aumale ha fatto pratiche presso il maresciallo Mac-Mahon, dirette ad ottenere il trasferimento delle ceneri di Luigi Filippo dall'Inghilterra in Francia. Il governo, secondo il *Soir*, aveva ricusato di aderirvi, allegando che la cerimonia poteva dar luogo a dimostrazioni politiche; tuttavia avrebbe poscia acconsentito, avendo il duca d'Aumale promesso che la cerimonia avrebbe avuto un carattere unicamente privato.

Leggiamo nella *France*: « Il granduca Costantino ha lasciato Parigi questa mattina (10) per ritornare in Russia. Sua Altezza avrebbe ricevuto ieri alcuni dispacci da Pietroburgo, il tenore dei quali lo ha determinato ad abbreviare il suo soggiorno a Parigi. L'urgenza è tale che il principe, il quale dovea domani pranzare all'Eliseo, ha dovuto fare le sue scuse al maresciallo presidente ».

Il Congresso postale, riunito a Berna, ha terminato nel giorno 9 ottobre le sue sedute. Tutte le delegazioni, eccettuata quella di Francia, sottoscrissero la convenzione concernente l'Unione postale. È noto che il verbale del Congresso è rimasto aperto per ricevere all'uopo ulteriormente l'adesione della Francia. Questa decisione fu presa sulla iniziativa del presidente del Congresso.

Il telegrafo ci ha annunziato un successo del generale Laserna nella Navarra. Il suo corpo di truppe ha rioccupato La Guardia nel giorno 8 di questo mese. Propriamente parlando non vi ebbe combattimento. I carlisti, che occupavano i dintorni della piazza con forze considerevoli e che vi si erano anzi trincierati, si piegarono in ritirata nelle montagne verso Penacerrada, appena che videro il nemico schierare i suoi battaglioni.

La Guardia domina la sponda sinistra della valle dell'Ebro, alla estremità della strada di Vittoria. La sua occupazione guarentisce la sicurezza della strada ferrata che va da Logrono a Miranda, e inoltre copre ogni nuova operazione contro Estella.

In conseguenza dello scioglimento della Camera dei deputati, i libretti di libera circolazione nelle strade ferrate e sui piroscafi postali, di cui i signori ex-deputati trovansi tuttora provvisti, cesseranno di essere valevoli con tutto il 24 corrente mese.

Agli onorevoli deputati di nuova elezione non ancora provveduti dei libretti a scontrino, per viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi postali, sarà consegnato dalle stazioni un biglietto ordinario da viaggiare in prima classe fino a Roma, dietro consegna di un certificato di elezione rilasciato dal presidente del collegio elettorale, ovvero da un prefetto o sottoprefetto di qualunque provincia e circondario del Regno.

I signori deputati che non intendessero di compiere d'un tratto l'intera corsa fino a Roma e che desiderassero invece di fermarsi in qualcuna delle stazioni intermedie dovranno provvedersi di tanti certificati quante sono le fermate che intendono di fare, per consegnarli alle stazioni e ricevere i biglietti per la prosecuzione del viaggio.

Qualora i signori deputati dovessero viaggiare in strade ferrate ed in piroscafi postali, dovranno provvedersi dei corrispondenti certificati.

PROGRAMMA DI CONCORSO

a num. 9 sussidii (6 dei quali di lire 70 e 3 di lire 60 mensuali) per gli alunni di filosofia e lettere nel R. Istituto di studii superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze.

Concorso pei posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che hanno conseguito la laurea in lettere o in filosofia, in una Università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami speciali e di laurea, come pure la tesi di laurea. Possono concorrere del pari coloro che hanno la patente per lo insegnamento liceale o altri titoli da sottoporre al giudizio del Consiglio accademico.

Concorso pei corsi normali.

Possono concorrere al primo anno di corso tutti coloro che abbiano riportato la licenza liceale e che sostengano un esame sulle letterature italiana, latina e greca, sulla storia e sulla filosofia. Tutte le prove saranno scritte e orali.

Pel 2°, 3° e 4° anno del corso debbono i candidati sostenere un esame sulle materie del respettivo anno, sottoponendosi a tutte le prove scritte e orali. Possono però far valere gli esami di passaggio già dati nelle respettive Università, completandoli colle prove scritte.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando sieno superati gli esami di passaggio.

La decisione intorno ai sussidii di perfezionamento avrà luogo il 3 novembre.

Il concorso per esame agli studii normali incomincierà il dì 5 novembre nell'Istituto superiore di Firenze (via Ricasoli, n 50). Esso potrà farsi ancora, come negli anni decorsi, presso le primarie Università del Regno, alle quali saranno in tempo debito inviati i temi, ed avrà principio nel medesimo giorno 5 novembre.

Le domande debbono inviarsi alla segreteria dell'Istituto, e si ricevono fino al 26 ottobre prossimo. Quei giovani però che devono dare qualche esame di riparazione per conseguire la licenza liceale, potranno trasmettere la domanda con riserva di far pervenire il diploma prima del 5 novembre, giorno fissato per gli esami.

Firenze, li 9 ottobre 1874.

Visto: *Il Presidente* P. Villari. — *Il Segretario* T. Fiaschi.

REAL COLLEGIO DI MUSICA DI NAPOLI

Avviso.

È aperto un concorso in questo Collegio per due posti di alunni convittori a piazza franca per il canto.

I relativi esami d'idoneità degli aspiranti saranno dati il 10 novembre anno corrente colla continuazione nei giorni seguenti se sarà necessario, alle ore 9 ant. nel locale del Collegio.

Per norma dei giovani e dei loro genitori o rappresentanti, si trascrivono qui sotto gli articoli dei vigenti regolamenti concernenti gli alunni a posto gratuito.

Per l'ammissione al Convitto è necessario presentare al presidente del Collegio una domanda corredata dei seguenti documenti:

Fede di nascita,

Attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale sostenuto,

Attestato di buona costituzione fisica.

Gli alunni dovranno essere cittadini italiani, ed istruiti negli elementi della musica e delle lettere.

Non saranno ammessi all'esame che i giovani che hanno voce sviluppata e formata, e potranno rimanere in Collegio fino agli anni 23 per effetto di parere favorevole della Commissione esaminatrice ed approvazione del Consiglio direttivo.

Dovranno altresì avere un corredo sufficiente di biancheria per la persona propria, e pagare alla loro entrata per una volta tanto lire centoventi.

Napoli, 25 settembre 1874.

Il Segretario F. Bonito. — *Il Presidente* Cav. D. Paladini.

PREMI PROPOSTI

DAL REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

Premio ordinario biennale del Reale Istituto.

Concorso per l'anno 1875.

Tema prescelto nell'adunanza del 21 luglio 1873:

« Esporre la storia delle dottrine economiche » negli Stati della Repubblica Veneta durante i » secoli XVII e XVIII, accennandone la influenza » sulla legislazione, raccostandole al modo di » vivere ed alle relazioni fra le classi sociali di » quel tempo, e facendo opportuni raffronti » collo svolgimento contemporaneo di quegli » studii nelle altre parti d'Italia. »

Tempo utile per il concorso; tutto maggio 1875.

Il premio è d'italiane lire 1500.

La proprietà della memoria premiata resta all'Istituto che, a proprie spese, la pubblica nei suoi Atti.

Premii della Fondazione Querini-Stampalia.

Concorso per l'anno 1875.

Tema prescelto nell'adunanza del 14 agosto 1873:

« Discutere le più accreditate teorie intorno » al movimento delle onde del mare e delle cor» renti litorali, e sceverarne ciò che v'ha di vero » dal suppositivo ed incerto. E coll'aiuto di os» servazioni diligenti ed esatte circa a fenomeni » riconosciuti veri e costanti, dedurne una più » completa teoria, specialmente rispetto all'a» zione composta delle onde e delle correnti sul » l'alterazione delle coste e sull'efficacia delle » costruzioni marittime, la quale possa scorgere » a sicuri risultamenti, applicabili al migliora» mento ed alla conservazione dei porti e delle » spiaggie, segnatamente d'Italia. »

Tempo utile per il concorso; tutto maggio 1875.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1876.

Tema prescelto nell'adunanza del 12 luglio 1874:

« Storia della istruzione d'ogni grado tanto » pubblica, quanto privata in Venezia e nella » terraferma veneta dal principio del secolo XV » in poi, premettendo un sommario preambolo » intorno alle età antecedenti. »

Tempo utile per il concorso; tutto marzo 1876.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1876.

Tema riproposto nell'adunanza del 29 agosto 1874.

« Far conoscere i vantaggi, che recarono alle » scienze mediche, specialmente alla fisiologia » e alla patologia i moderni avanzamenti della » fisica e della chimica, con uno sguardo retro» spettivo dei sistemi che dominarono in medi» cina nei tempi andati ».

Tempo utile per il concorso; tutto maggio 1876.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Discipline generali a tutti i concorsi.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto veneto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, latina, francese, tedesca ed inglese, e dovranno essere presentate, franche di porto, alla segreteria dell'Istituto medesimo.

Secondo l'uso, esse porteranno una epigrafe ripetuta sopra un viglietto suggellato, contenente il nome, cognome e domicilio dell'autore. Verrà aperto il solo viglietto della memoria premiata, e tutti i manoscritti rimarranno nell'archivio dell'Istituto a guarentigia dei proferiti giudizii, con sola facoltà agli autori di farne trarre copia autenticata d'uffizio a proprie spese.

Discipline particolari ai concorsi di Fondazione Querini-Stampalia.

La proprietà delle Memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine d'un anno, dietro accordo colla segreteria dell'Istituto per il formato e i caratteri della stampa, e successiva consegna di 50 copie alla medesima. Il denaro del premio non potrà conseguirsi che dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto poi ed il Consiglio dei curatori della Fondazione Querini Stampalia, quando lo trovassero opportuno, si mantengono il diritto di farne imprimere quel numero qualunque di copie che reputassero conveniente.

Venezia, 30 agosto 1874.

Il Presidente F. Lampertico. — *Il Segretario* G. Bizio.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 11. — Il *New York Herald* dice che nella Luigiana la situazione è assai allarmante. Si attende un prossimo rinnovamento delle ostilità. Calcolasi che vi siano immigrati 15,000 negri.

Augusta, 11. — Oggi è giunta la pirofregata *Vittorio Emanuele*. La salute a bordo è ottima.

Reggio Calabria, 12. — Ieri mattina il Ministro Finali da Pizzo si recò a Monteleone ove visitò l'Orfanotrofio e la Colonia agricola. Indi proseguì per Palma e Reggio, ove giunse dopo mezzanotte. Al confine della provincia erano ad attenderlo il prefetto, il presidente della Camera di commercio e due deputati provinciali. Lungo la strada fu ossequiato dalle rappresentanze locali. A qualche chilometro da Reggio andarono ad incontrarlo il Municipio, il presidente del Consiglio provinciale ed altre autorità.

Firenze, 12. — Thiers ha ricevuto la colonia francese. — Rispondendo all'indirizzo firmato da 109 persone, disse che credeva fermamente nel successo della repubblica in Francia e sapeva per esperienza che essa è capace di assicurare un governo forte e moderato. Relativamente all'Italia, disse che, se fu ostile alla sua unità, non lo era per l'unità stessa, ma per le sue conseguenze nella politica generale e che, una volta fatta, egli non aveva avuto altro scopo che quello di stabilire fra i due paesi un'amicizia sicura e cordiale. Del resto, soggiunse, nè la Francia, nè la Camera permetterebbero ad un governo qualunquesiasi verun atto che turbasse le relazioni nè coll'Italia, nè con altra potenza.

Parigi, 12. — Si conoscono 60 risultati dei ballottaggi per le elezioni dei consiglieri generali; 30 sono conservatori e 30 repubblicani.

Londra, 12. — Il *Times* pubblica la nota consegnata dall'ambasciatore di Spagna al duca Decazes. La nota dice di deplorare che le speranze create dal riconoscimento del governo spagnuolo non siansi realizzate; soggiunge che non vuole accusare un'altra nazione le cui navi forniscono ai carlisti armi e munizioni, ma che la protezione del governo francese è evidente; precisa alcuni fatti e cita parecchi personaggi i quali non furono internati benchè lavorino apertamente in favore dei carlisti; domanda che il governo francese cambi il personale dei suoi impiegati alla frontiera e che impedisca assolutamente ai carlisti l'ingresso sul territorio francese.

Trieste, 12. — Stasera ebbe luogo in onore del concittadino Weyprecht, reduce dalle regioni artiche, un banchetto di 150 coperti, coll'intervento dei più ragguardevoli personaggi della città. Il podestà Angeli presiedeva la patriottica festa e portò il primo brindisi all'imperatore; Pascotini fece un brindisi alla spedizione polare; Weyprecht propinò a Trieste ed al Comitato triestino pella spedizione polare. Seguirono vari altri brindisi.

La festa riuscì splendidissima. I navigli di tutte le nazioni furono tutto il giorno pavesati a festa.

La *Triester Zeitung* porta un disegno delle nuove terre scoperte.

Monaco, 12. — Il *Corriere Bavarese* annunzia positivamente che la regina madre ha fatto oggi nella chiesa di Waltenhofen la sua professione di fede cattolica.

Parigi, 12. — Sinora si conoscono i risultati di 80 elezioni dei consiglieri generali; 40 sono conservatori e 40 repubblicani.

Il *Moniteur* dimostra che il richiamo dell'*Orénoque* è una misura necessaria nello stato attuale delle nostre relazioni internazionali, e dice che le considerazioni che lo resero necessario furono sottoposte al Papa, il quale non disconobbe il loro valore. Soggiunge che una nave francese, la quale starà di stazione nelle acque francesi, continuerà ad essere a disposizione di Sua Santità. Il *Moniteur* termina dicendo che tutti coloro che desiderano la pace europea e conoscono i nostri doveri e i nostri bisogni approveranno il gabinetto di Versailles.

Berlino, 12. — Il conte d'Arnim di Boytzenbourg, cognato del conte Harry d'Arnim, smentisce nella *Gazzetta di Spener* che egli sia stato incaricato di persuadere suo cognato a restituire i documenti.

I giornali della sera annunziano che il conte d'Arnim intentò un processo per far riconoscere il suo diritto di proprietà sui documenti ritenuti.

Avendo i medici constatato la malattia di Arnim, questi sarà trasferito domani all'ospitale di carità.

Londra, 12. — Il *Morning Post* spera che l'abilità del duca Decazes allontanerà le complicazioni che potrebbero risultare dalla nota spagnuola; dice che il governo spagnuolo dovrebbe biasimare i suoi agenti prima di gridare contro quelli del suo vicino e dimostra che le difficoltà della Francia sono immense. Il *Morning Post* soggiunge: « Noi non esitiamo a credere che la voce che parla con tanta franchezza è quella di Bismarck; questa è una manovra politica e la Francia avrà le simpatie dell'Europa ».

Montevideo, 12. — Mitre, prendendo il comando degli insorti, pubblicò un proclama, nel quale dice ch'egli non cerca il potere e che, se la guerra avrà un buon esito, egli si ritirerà alla vita privata.

Si parla di uno scontro avvenuto nel nord, ma ignorasi il risultato.

Joan Baptista Gill fu eletto presidente del Paraguay.

Parigi, 13. — Il *Journal Officiel* pubblica una nota la quale dice:

« L'*Orénoque* è stato richiamato a Tolone. Questo bastimento, che staziona nel porto di Civitavecchia fino dal 1870, aveva la missione di tenersi a disposizione del Papa, pel caso che, contrariamente ai desideri della Francia, S. S. avesse deciso di lasciare l'Italia. La partenza dell'*Orénoque* non implica alcun cambiamento nei sentimenti di devozione e di sollecitudine della Francia verso il Papa. Un nuovo bastimento fu posto a disposizione di S. S. Questo bastimento stazionerà in un porto francese del Mediterraneo e sarà pronto ad ogni momento a rispondere all'appello che gli fosse fatto per ordine del Papa. Queste nuove misure, la cui libera applicazione non potrebbe incontrare ostacoli, furono annunziate al Papa, il quale si degnò di accoglierle con fiducia ».

Il *Journal Officiel* soggiunge che il *Kleber* fu destinato a questa missione speciale e ricevette l'ordine di partire da Tolone e di andare in Corsica.

Civitavecchia, 13 (ore 11 ant.) — L'*Orénoque* lascia in questo punto il porto dirigendosi a ponente.

Borsa di Firenze — 12 *ottobre*.

Rendita italiana 5 0[0	71 10	nominale
Napoleoni d'oro	22 22	contanti
Londra 3 mesi	27 72	»
Francia, a vista	111 —	»
Prestito Nazionale	61 25	nominale
Azione Tabacchi	830 —	fine mese
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1902 —	»
Ferrovie Meridionali	342 1[2	»
Obbligazioni Meridionali	212 —	nominale
Banca Toscana	1458 —	fine mese
Credito Mobiliare	727 —	»
Banca Italo-Germanica	222 —	contanti
Banca Generale	— —	

Ferma.

Borsa di Parigi — 12 *ottobre*.

	10	12
Rendita francese 3 0[0	62 05	62 —
Id. id. 5 0[0	99 05	99 —
Banca di Francia	— —	3890 —
Rendita italiana 5 0[0	65 75	65 87
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	322	318 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	193 —	195 —
Ferrovie Romane	72 —	72 —
Obbligazioni Romane	184 —	185 —
Obbligazioni Lombarde	— —	215 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16	25 16
Cambio sull'Italia	9 7[8	9 7[8
Consolidati inglesi	92 15[16	92 7[8

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 10 ottobre 1874, ore 16 40.

Cielo nuvoloso sul versante Adriatico e sul golfo di Napoli. Coperto a Roma ed a Bari. Calma in terra ed in mare, tramontana forte soltanto a S. Nicola di Casole. Pressioni aumentate fino 3 mill., tranne nell'esterno sud della penisola, in Sardegna ed in Sicilia, ove sono rimaste quasi stazionarie. Forte perturbazione magnetica a Moncalieri. Probabilità di tempo bello e generalmente calma.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 12 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	766 6	765 9	765 0	765 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	12 3	20 0	21 4	15 4	Termometro
Umidità relativa	73	85	51	69	Massimo = 26 1 C. = 20 9 R. Minimo = 11 5 C. = 9 2 R.
Umidità assoluta	7 78	14 77	9 66	9 05	Magneti discreti.
Anemoscopio	N. 4	N. 7	N. 8	N. 3	
Stato del cielo	10. qualche velo sparso	10. pochi cumuli al S.-E.	10. pochi cumuli al S.-E.	10. sereno	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 ottobre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semes. 75	— —	— —	71 05	71 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	— —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Fondiaria B.° di S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	— —	460 —	455 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimes. 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	— —	74 —	73 80	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Rom., Blount	»	— —	— —	73 —	72 75	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	— —	75 —	74 90	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semes. 74	1000 —	1000 —	1110 —	1100 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	250 —	410 50	410 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	350 —	224 —	222 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industr. e Commerciale	»	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. dette 6 0[0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferr. Romane	1° ottobre 65	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Merid. 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Soc. Anglo-Rom. per l'illuminaz. a gas	1° semes. 74	500 —	500 —	395 —	390 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 80	109 60	— —
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 68	27 63	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 20	22 17	— —
Sconto di Banca		— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 1° sem. 1875: 71, 71 02 1[2 cont.; 2° sem. 1874: 73 32 1[2 cont.; 73 32 1[2, 35 fine.

Prestito Blount 73 cont.
Banca Italo-Germanica 224 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 189) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimer. del giorno 4 novembre 1874, nell'ufficio della Regia pretura in Alatri, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimer. alle 4 pom. nell'ufficio del Registro in Alatri.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura legale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1929	2240	Alatri	Certosa di Trisulti in Collepardo	Terreno seminativo, vignato ed a prato composto di n. 7 appezzamenti, sito nelle contrade Vignottio Fiura Verga Lunga, Termine la Francesca, Taverna o Tazi, confinante coi beni di Maggi Sisto delle scuole Pie, e del conservatorio della Carità, della parrocchia di S. Andrea, di Jacovacci Giuseppe, di Gori-Rossi Giovanni, di Malandruco Carlo, di Guglielmi, di Pamosi, del monastero delle Benedettine, di Antonini Filippo, del monastero della Ss. Annunziata, della parrocchia di S. Stefano, con le strade e fosso, in mappa sez. VIII numeri 267, 268, 1264, 1265, 66, 67, 1282, 1285, 37, 1027, 2, 3, 149, 150, 155, 175, 177, 152, 244, 245, 246, 250, 251, 255, 849, 254, 1251 al 1259, con l'estimo complessivo di scudi 1467 38. In parte dato a colonia e miglioria ed in parte condotto ad economia dall'Ente morale	16 93 40	169 34	22411 47	2241 15	1200 »	100 »	»
2	1930	2242	Id.	Id.	Terreno seminativo, vignato, olivato ed ortivo con case coloniche, composto di n. 7 appezzamenti, sito nelle contrade Carrano, Lago, Magliano e Valle, confinante coi beni del seminario di Alatri, di Campanari Domenico Antonio, col fiume, con la strada, coi beni di Molella Valerio, della parrocchia di S. Gennaro, del capitolo di S. Maria e di S. Paolo, della parrocchia di S. Silvestro, del capitolo di S. Maria, di Filippo Antonisi e strade, in mappa sez. V ai numeri 31, 388, 617 al 621, 87, 110, 243, 240, 575, ed alla sez. I ai numeri 5-9, 597, 593, 593, 472, 473, 873, 874, con l'estimo complessivo di scudi 1018 68. Dato a colonia e miglioria dall'Ente morale	12 74 40	127 44	15370 85	1537 09	800 »	100 »	»
3	1931	2239	Id.	Id.	Terreno seminativo, olivato, vignato e prativo con casa colonica, composto di n. 3 appezzamenti, sito nelle contrade Colle Troiano e Conale, confinante coi beni delle scuole Pie, di Sisto Cannone, di Jacovacci Giuseppe, Quattrocciocchi, della parrocchia di S. Silvestro, del capitolo di S. Maria, di Antonisi Filippo, col fosso e strade, in mappa sez. IV numeri 947, 958, 934, 951, 1285, 1297, 1298, 1299, 1300, 836, 837, 1280 al 1282, 956, 957, 188, 402, con l'estimo complessivo di scudi 993 99. Dato a colonia e miglioria dall'Ente morale	10 89 70	108 97	14817 66	1481 77	800 »	100 »	»
4	1932	2241	Id.	Id.	Terreno seminativo, vignato, olivato, a bosco ceduo ed a pascolo con casa colonica, composto di n. 9 appezzamenti, sito nelle contrade Valle Tummella, Colle Massaro, Ponte d'Alloggio, Montagne Coiano o Castagnete, Cavasiccio e Madonnina, confinante coi beni della parrocchia di S. Andrea, di Maggi Sisto, della parrocchia di S. Salvatore, di Stampa Stanislao, delle scuole Pie, di Ciarapica D. Carlo, della confraternita di S. Sisto, del monastero delle Benedettine, di Colazingari Salvatore, di De-Portiis Gaetano, di Jacovacci Giuseppe, di Grappelli, del di Vico, del comune, dei fratelli Cerica di Rinaldi, di Tagliaferri, del capitolo di S. Paolo, quello di S. Maria, coi beni di Longhi, con fossi e strade, in mappa sez. VIII ai numeri 316, 344, 1267, 1276, 167, 165, sez. VI ai numeri 507, 508, 522, 532, 529, 530, 1100, 1102, ed alla sez. VII coi numeri 611, 614, 624, 879, 424, 972, 501, 502, 1062, 1069, con l'estimo complessivo di scudi 698 32. Dato a colonia e miglioria dall'Ente morale	16 44 60	164 46	10443 14	1044 31	560 »	100 »	»

5045 — Roma, addì 9 ottobre 1874.

L'Intendente: CARIGNANI.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA LUIGI MAGGIONI E COMP.

5967

per la lavorazione, filatura e torcitura meccaniche del lino e della canape, ed in genere delle sostanze filareccie

AVVISO.

Il sottoscritto gerente, per incarico deferitogli dal Consiglio di Vigilanza della propria Società, convoca gli azionisti in assemblea generale straordinaria da tenersi in questa città nel salone della Guardia Nazionale, palazzo della Borsa, piazza dei Mercanti,

il giorno 29 corrente mese alle ore 11 antimeridiane

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Comunicazione del rapporto della Commissione nominata dall'assemblea del 30 giugno p. p.; osservazioni del gerente e relative deliberazioni;

2° Comunicazione della dimissione data dal Consiglio di Vigilanza, e nomina del nuovo Consiglio.

Avvertenze

1° Che il rapporto a stampa della Commissione verrà distribuito ai signori azionisti che interverranno all'assemblea;

2° Che i signori azionisti i quali impediti di intervenire all'assemblea, desiderassero di esservi rappresentati, lo potranno, delegando però altro azionista (art. 19 dello statuto sociale).

3° Che a tenore dell'art. 16 dello stesso statuto, i signori possessori di titoli al portatore, per avere il diritto d'intervenire all'assemblea devono fare, almeno cinque giorni prima della stessa, il deposito delle loro azioni, il quale potrà eseguirsi

a MILANO, presso lo studio della Società, via Unione, 13;
a CREMA, „ lo stabilimento di filatura, fuori porta Ombriano;
a TORINO, „ la Banca di Torino, piazza S. Carlo.

Milano, 10 ottobre 1874.

Il Gerente: Ing. LUIGI MAGGIONI.

Avvertenza.
Seconda inserzione a rettifica dell'avviso pubblicato in data 5 ottobre corrente.

MUNICIPIO DI MONTOPOLI DI SABINA

Per disguido postale forse non essendo pervenuto alla *Gazzetta Ufficiale* l'avviso d'asta per lo appalto dell'acquedotto prima del 9 corr., a rettificazione di quanto fu pubblicato nel n° 241 della stessa, si notifica:

1° Che l'incanto avrà luogo alle ore 11 ant. del giorno 26 ottobre.

2° Il termine dei fatali stabiliti a giorni 10, stante l'urgenza, scadranno alle 11 antimeridiane del giorno 4 novembre prossimo.

3° Le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori a L. 100.

5970 — *Per la Giunta Municipale:* G. BONETTI Sindaco.

(2ª pubblicazione).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA (Direzione Generale)

AVVISO.

Fu chiesta la rettifica in *Galliano Giuseppe di Luigi* dell'intestazione del certificato provvisorio n° 2818 d'iscrizione di un'azione emesso dalla Sede di Genova in data del 1° u. s. settembre in capo a *Galleano Giuseppe di Luigi*.

La Direzione generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che dopo un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, se nel frattempo non saranno sorte legali opposizioni, farà emettere dalla Sede di Genova, presso cui trovasi inscritta la suddetta azione, un nuovo certificato a favore del signor *Galliano Giuseppe di Luigi*, domiciliato a Genova, in sostituzione di quello suddescritto che sarà annullato.

Roma, 1° ottobre 1874. — 5771

Presso la TIPOGRAFIA ARTERO in Roma

Via Monte Brianzo, N. 30

trovasi la tabella in grande progressione di peso ragguagliato in porti colla relativa spesa per la francatura dei pacchi chiusi, pacchi di carte manoscritte sotto fascia, lettere e stampe da spedirsi per la posta nell'interno del Regno. Detta tabella serve per qualunque ufficio che abbia bisogno di fare spedizioni, per conoscere a colpo d'occhio quanto possa costare un piego o pacco voluminoso da spedirsi secondo la nuova legge sulla franchigia postale. — *Prezzo:* Cent. 40.

Si spedisce per la posta — Si accettano francobolli in pagamento. — 5080

N. 406 R. **DECRETO.**
(3ª *pubblicazione*)

Sul presente documentato ricorso, sentita la relazione fatta dal giudice delegato in camera di consiglio,

Questo R. tribunale civ. di Como, sez. di vacazione composta dai signori Redaelli giudice anziano ff. di presidente, e dalli giudici Rovelli e Reina,

Dichiara

Di autorizzare siccome autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze ad operare il tramutamento del certificato nominativo 5 per cento in data di Firenze 30 gennaio 1874, numero 511065, dell'annua rendita di lire 1200, intestata a favore di Bellosio Clara fu Giovanni, nubile, domiciliata in Bellagio (Como), in iscrizione al portatore a favore degli eredi della suddetta Clara Bellosio, cioè Carlo, Giovanni, Quirino, Giuseppe e Raffaello fratelli Bellosio figli del vivente Lorenzo di Milano, nonchè di Rocco ed Eugenio fratelli Bellosio fu Ambrogio pure domiciliati in Milano, ed in parti eguali fra loro, vale a dire nella ragione di lire 171 42 di rendita per ciascuno di essi, ordinandosi che l'inscrizione al portatore per la parte non divisibile venga alienata per mezzo di agente di cambio accreditato, incaricato il medesimo di versare direttamente od a mezzo della Direzione Generale del Debito Pubblico ai soprannominati aventi diritto in parti uguali il prezzo che sarà per ricavarsene dalla detta alienazione.

Como, dal R. tribunale, li 15 agosto 1874.

Pel presidente: Redaelli G.
5505 — Il vicecancelliere Pontiggia.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso presentato dalla signora contessa Vittoria Righetti vedova del conte Antonio Gamberini, col decreto del 14 settembre corrente il tribunale civile di Bologna dichiarò accertata nel fu conte Antonio Gamberini la qualità di erede del defunto genitore conte Alessandro e nella ricorrente ed i figli di lei Berta, Alessandro ed Aldo Gamberini la qualità di eredi del detto defunto genitore conte Antonio, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire la totalità delle due rendite l'una di L. 265, risultante da certificato 80401, datato 28 settembre 1872, e l'altro di L. 3 75, emergente dall'assegno provvisorio n° 19332, di egual data, e tramutare questi al nome delli Berta, Alessandro ed Aldo del fu conte Antonio Gamberini minorenni, e con essi della madre loro contessa Vittoria Righetti, conservato il vincolo di cui ai tramutandi certificato ed assegno ed aggiunto pur quello di usufrutto a termini di legge in favore della suddetta signora contessa Vittoria Righetti vedova Gamberini, ed alla quale saranno pagabili in totalità dette annue rendite sinchè duri in lei la legittima rappresentanza dei nominati suoi figli. — Ciò per gli effetti di legge.

Bologna, 28 settembre 1874.
5890 — Achille Busi incaricato.

RETTIFICA.

Nell'avviso 5844 pubblicato nel Supplemento al n° 241 di questa Gazzetta, alla 7ª linea, dove dice " 1° Dal certificato n° 130470 „ va corretto 130474.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ALESSANDRIA

AVVISO D'ASTA per la fornitura di 4500 quintali di grano nostrale.

Si notifica, che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno diciannove del corrente mese, ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio suddetto sito in via Verona (già via Santo Stefano), n. 5, p. 2°, avanti il signor direttore, col mezzo di pubblico incanto, ed a partiti segreti, si procederà all'appalto delle infraspecificate provviste necessarie ai magazzini delle sussistenze militari di Alessandria, Piacenza e Pavia.

Indicazione dei magazzini nei quali deve introdursi il grano	Grano da provvedere — Qualità	Grano da provvedere — Quantità dei quintali	Diviso in lotti — Num.	Diviso in lotti — Quantità per lotto in quintali	Somma per cauzione di ciascun lotto	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in tre rate eguali
Alessandria	Nostrale	2500	25	100	L. 250	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra, e ciò per tutti e 3 i magazzini.
Piacenza	»	1000	10	100	» 250	
Pavia	»	1000	10	100	» 250	

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, di essenza tenera, del raccolto dell'annata 1874, e del peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi settantacinque, e della qualità conforme ai campioni visibili presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, col millesimo 1874, che saranno ostensibili presso questa Direzione e tutte le altre di Commissariato Militare, come pure presso il magazzino delle sussistenze di Pavia.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui, che nel suo partito redatto in carta bollata da lire una, suggellato e firmato, avrà fra tutti gli accorrenti proposto per cadaun quintale un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato sulla scheda del Ministero della Guerra, che servirà per base d'incanto.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto produrre la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali di una somma, sia in numerario che in cartelle del Debito Pubblico, in proporzione della quantità dei lotti pei quali concorrono. Le cartelle però del Debito Pubblico non saranno ricevute in deposito che per il valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione, o Sezione di Commissariato Militare. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione, ufficialmente, suggellati e prima dell'apertura dell'incanto ed accompagnati dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I suddiscorsi depositi verranno pei deliberatari convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, gli altri saranno restituiti tosto chiusi gl'incanti.

I partiti condizionati non verranno accettati.

Le offerte per tutti e tre i magazzini dovranno essere presentate e saranno ritirate prima di cominciare le operazioni dell'asta, dichiarandosi espressamente che cominciate le operazioni stesse per un magazzino, non saranno più accettate offerte sebbene si riferiscano ad altro.

Nell'interesse del servizio, il Ministero della Guerra ha ridotto a giorni cinque il termine utile (fatali) per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, da decorrere dalle ore due pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

I dritti di emolumento, di copia e della carta bollata o marche da bollo, la tassa di registro prescritta dalle vigenti leggi, non che le spese tutte di stampa, pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* od in altri giornali, saranno a carico dei deliberatari in proporzione però dei lotti loro aggiudicati.

Alessandria, 13 ottobre 1874.

Per la Direzione
5973 — *Il Sottotenente Commissario:* PICCHIO.

ORDINANZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che divida il certificato di rendita di lire 265 che trovasi in testa a Gabriele Concetta di Raffaele col n. 80068, in 4 certificati ciascuno di lire 65; intestandone uno a Raffaele Gabriele, l'altro a Giuseppa Padula, il terzo ad Alfonso Gabriele di Raffaele, ed il 4° infine a Francesco Gabriele di Raffaele. Benvero pe' due certificati da intestarsi ad essi Francesco ed Alfonso Gabriele sarà apposto il vincolo di usufrutto a favore dei genitori Raffaele Gabriele e Giuseppa Padula; ordina inoltre che la somma delle rimanenti lire 5 di rendita sia tramutata in cartella al portatore e consegnata a' coniugi Raffaele Gabriele e Giuseppa Padula ed a' loro figli Alfonso e Francesco — Destina l'agente di cambio signor Alberto Prisco per la relativa operazione — Così deliberato dal cav. Nicola Palumbo ff. di presidente — Gaetano Rossi ed Angelo Janigro giudici, oggi li 18 settembre 1874.

Per copia conforme
Avv. Eleuterio Fernandez
5774 — Cortile della Borsa.

NOTIFICA DI PRECETTO.

L'anno 1874, il giorno di venerdì 9 ottobre in Civitavecchia, a richiesta del signor Costantino Marzetti, residente in Civitavecchia, via Garibaldi,

In virtù di sentenza del R. pretore di Civitavecchia del 5 gennaio 1874, reg. al vol 3, n. 15, notificata a senso dell'articolo 141 Codice procedura civile, colla quale il signor Gabriele Farina venne condannato al pagamento di lire 1000, pane somministrato alle RR. truppe per di lui conto, alle spese in lire 248 85 e coll'arresto personale per mesi quattro, io sottoscritto usciere addetto alla pretura di Civitavecchia ho fatto precetto a senso dell'articolo 141 Codice procedura civile al signor Gabriele Farina di incognito domicilio di pagare nel termine di giorni dieci la somma di lire 1248 85 sorte e spese a forma della suddetta sentenza; scorso detto termine sarà proceduto all'arresto personale per la durata fissata nella suddetta sentenza.

Affissa, ecc.
5978 — F. Sartini usciere.

Fallimento di Stengel Carlo
di Roma

abitante in via Quattro Fontane, num. 61.

Con sentenza di questo tribunale del 9 ottobre corrente si è dichiarato d'ufficio il fallimento di Carlo Stengel, e a tale uopo estende tutti gli effetti di quello già pronunciato a carico del Barbosi, quale rappresentante la Banca del Piccolo Commercio di questa città, restando delegato agli atti del medesimo il giudice di questo tribunale Giovanni Silenzi.

Ha ordinato l'immediata apposizione dei sigilli nella casa dello Stengel e sopra quant'altro potrà risultare di sua proprietà ed in qualunque luogo esistente, ed ha nominato a sindaci provvisori del fallimento Stengel gli stessi sindaci del fallimento Barbosi signori Crescentino Crescentini, Alfonso Baldi, Negri Giuseppe, determinando la riunione dei creditori per la nomina dei sindaci definitivi nel giorno 29 corrente, alle 12 meridiane, nella camera di consiglio di questo tribunale.

Roma, 10 ottobre 1874.
5965 — Il viceканc.: Ermanno Pasti.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Treviso in camera di consiglio con decreto 20 agosto 1874 n. 250 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare a favore dei fratelli Angelo, Elisa e Teresa co. Revedin li seguenti certificati che erano intestati a favore del loro padre fu co. Marco: serie 7 n. 454; serie 8 n. 483; serie 3 n. 461; serie 9 numeri 130, 131, 132; serie 13 n. 177; serie 22 numeri 107, 108.

5059 — Avv. Caberlotto proc.

AVVISO DI VENDITA.
(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto direttore del Banco Prestito in via della Stamperia, n. 67, piano terreno, avverte gl'interessati che hanno pegni scaduti dal mese di agosto 1873 al aprile 1874, di ritirarli o rinnovarli entro il corrente mese di ottobre, che scaduto tale termine saranno venduti a termine di legge.

Roma, 12 ottobre 1874.
5079 — Ferretti.

Fallimento di Visconti Cesare
orefice con negozio in piazza San Carlo al Corso, n. 124.

Con sentenza di questo tribunale del 9 ottobre corrente si è dichiarato aperto il fallimento di Cesare Visconti orefice in piazza San Carlo al Corso, n° 124, e fissando l'epoca della cessazione dei pagamenti al giorno ventinove settembre 1874, delegandosi il giudice di questo tribunale Giovanni Silenzi alla procedura del fallimento, sulla relazione del quale si riserva il tribunale di rettificare l'epoca della cessazione suddetta.

Ha, con la stessa sentenza ordinato l'apposizione dei suggelli sui beni mobili del fallito dovunque posti, ed anche al negozio in piazza San Carlo al Corso, n° 124, e magazzini e laboratori separati od addetti, nominando a sindaci provvisori Cleofe Ferrari e François Luigi, determinando che l'adunanza dei creditori per consultarli sulla nomina dei sindaci definitivi avrà luogo nella sala d'udienza di questo tribunale il giorno 28 corrente, alle ore 11 ant.

Roma, 10 ottobre 1874.
5966 — Il vicecanc.: Ermanno Pasti.

DELIBERAZIONE
(2ª *pubblicazione*)

A' sensi e per gli effetti dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n° 5943, si rende di pubblica ragione la deliberazione seguente resa dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere:

" Il tribunale, sul rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina alla Cassa di depositi e prestiti di pagare libera e senza vincolo alcuno ai signori Antonio, Raffaele, Angela e Maria d'Errico, quali eredi testamentari del fu Girolamo d'Errico, la somma di L. 1908 36, cui riflette la polizza in data 10 febbraio 1873, sotto il n° 30463, e quella di posizione 69601, non che i corrispondenti interessi alla ragione del 3 per 100, dal 22 cennato febbraio in poi.

Così deliberato dai signori Durante vicepresidente, Luigi Petruccelli e Giovanni Capobianco giudici, oggi 13 maggio 1874.

Il vicepresidente G. Durante.
5763 — Michele Messina vicecanc.

CONVITTO CANDELLERO

TORINO, via Saluzzo, numero 33.
ANNO XXX.

Col 2 novembre si ricomincia la preparazione per gl'Istituti Militari. — 5223

NOTIFICAZIONE.
2ª *pubblicazione.*

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 18 settembre 1874, N. 946, ha dichiarato essere Rossi Luigi fu Pietro, Rossi Luigia fu Pietro e Bianchi Carolina fu Giuseppe vedova Rossi coeredi in parti eguali del fu Ercole Rossi fu Pietro, morto in Milano nel 17 maggio* 1866 e quindi devolversi ai medesimi in parti eguali la quota di comproprietà della terza parte spettante al suddetto defunto nel certificato nominativo del Debito Pubblico del Regno d'Italia 27 marzo 1863, N. 28347-144947, della rendita di lire 200, intestato a favore di Rossi Luigi, Ercole e Luigia, minorenni fu Pietro, di Milano; ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento e la traslazione tanto della rendita di lire 200 portata dal suindicato certificato, quanto dell'altro certificato 18 gennaio 1867, N. 48512-165112, intestato a favore di Rossi Luigi e Luigia fu Pietro, minorenni, e Carolina Bianchi vedova Rossi, interdetta, della rendita di lire 1000 e così complessivamente dell'annua rendita di lire 1200, mediante l'emissione di un certificato intestato a favore di Rossi Luigi fu Pietro, minore, della rendita di lire 440, di altro intestato a favore di Bianchi Carolina fu Giuseppe vedova Rossi, interdetta, della rendita di lire 585, rappresentati l'uno e l'altra dal tutore Lodovico Minorini fu Francesco, e di tre cartelle al portatore danti assieme la rendita di lire 175.

Collo stesso decreto poi ha autorizzata la sullodata Direzione a rilasciare le dette cartelle al portatore alla maggiorenne Luigia Rossi fu Pietro, ed i certificati nominativi ai signori avvocato Gaetano Gerosa e Filippo Giussani, curatore il primo del minore Rossi Luigi fu Pietro e curatore il secondo dell'interdetta Bianchi prenominata. Tanto si rende noto a sensi delle leggi sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Milano, 1° ottobre 1874.

L'incaricato
5764 — Avv. Gio. Battista de Welz.

* E non 17 *marzo*, come si stampò nel n° 235 di questa Gazzetta.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 7 corrente mese di settembre del tribunale * civile di questo circondario d'Alessandria, emanato sul ricorso del signor Federico Goria fu Carlo Giuseppe, qual erede universale del signor avvocato Giuseppe Vacchetta, in forza del di costui testamento segreto 29 dicembre 1873, depositato nei rogiti del notaio Cerale, dichiarava spettare allo stesso Federico Goria in detta sua qualità i tre certificati nominativi in capo a detto signor avvocato Vacchetta della rendita d'annue lire 500 caduno sul Debito Pubblico dello Stato, tutti in data delli 19 febbraio 1866 e portanti rispettivamente gli antichi num. 102370, 102371, 102372, ed i nuovi numeri 497670, 497671 e 497672, come pure il certificato di deposito alla Cassa dei depositi e prestiti pure intestato all'avvocato Giuseppe Vacchetta, d'otto obbligazioni dello Stato, creazione 26 marzo 1849, della rendita d'annue lire 40 caduna, in data detto certificato del 2 marzo 1872, n. 581.

Venne pure col citato decreto autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico a rilasciare al Federico Goria altrettante rendite al portatore in sostituzione dei suddetti tre certificati nominativi ed a ritirare le otto obbligazioni corrispondenti a detto certificato della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Alessandria, 26 settembre 1874.
5733 — C. Roggero proc.

* E non il *tribunale*, come si stampò nel n° 235 di questa Gazzetta.

RETTIFICA.

Nei numeri centonovantadue, duecentouno e duecentoundici, del tredici e ventiquattro agosto e quattro settembre corrente anno nell'eseguirsi l'inserzione della deliberazione del tribunale civile di Napoli di data 27 luglio corrente anno, che dispone l'annullamento del certificato di rendita di lire milleduecentosettantacinque col numero venticinquemilatrecentosessantasei intestato ad Ignone Giovanni e Girolamo fu Ferdinando per la proprietà, e per l'usufrutto a Grifoni Giacomina fu Giacomo e la formazione di due nuovi certificati uno di annue lire seicentotrentacinque, da intestarsi per la proprietà a favore di Giovanni Savino Polverino di Nicola, ed altro di lire seicentoquaranta anche per la proprietà alla signora Olimpia Ignone fu Giovanni sotto l'amministrazione del consorte Ernesto Maddalena, e per l'usufrutto a favore di detta Grifoni, si cadde in una erroneità, cioè in luogo di dirsi Olimpia Ignone fu Giovanni si disse fu Girolamo.

Napoli, 8 ottobre 1874.
5941 — Carlo Maddalena notaro.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del dì undici luglio milleottocentosettantatrè ha disposto quanto segue:

Il tribunale pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che tramuti il certificato di annue lire dugentoventi in testa a Teresa Valle fu Gennaro, al numero 15954, in tante cartelle al portatore per una ugual somma da rilasciarsi al procuratore Francesco Scotti di Uccio, onde a norma dello istrumento di divisione del ventinove marzo 1873 le divida per lire sessanta di rendita al signor Ferdinando Zelis, e per lire quaranta a ciascuno dei signori Cesare Pazzini, Nicola Infusini, Errico Ruggiero e Raffaele Ferrajolo. — 5768

DELIBERAZIONE. — 5907
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 18 settembre 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che annulli i due certificati di rendita di annue lire 1060 ognuno, n. 221386 e 221387, in testa di Francesco Forte fu Raffaele, e ne intesti lire 1275 ai minori Giuseppe, Anna e Lucia Forte fu Francesco col vincolo pupillare sotto l'amministrazione della madre Fortunata Violante e del rimanente ne formi cartelle al portatore per consegnarsi ai signori Angelo e Francesco Forte fu Francesco per dividersele in parti uguali. Destina l'agente di cambio signor Alberto Prisco per le operazioni suddette.

DIFFIDAZIONE.

Dietro smarrimento di lettera impostata il 9 del corrente in questo ufficio di Roma, diretta ad Augusta Aureli in Ancona, contenente due cambiali, una di lire mille (L. 1000) e l'altra di lire seicento (L. 600) all'ordine di Giuseppe Aureli, accettante Augusto Francescangeli, con data di creazione e scadenza in bianco, il sottoscritto diffida le suddette due cambiali per ogni buon fine e pregiudizio, invitando chiunque se si presentassero per negoziazione, a bene osservare la firma del giratario Giuseppe Aureli.

Roma, 12 ottobre 1874.
5971 — Augusto Francescangeli

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione, a richiesta delle signore Antonietta e Rosa de Campora, ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno tramuti il certificato di rendita di lire dugentoventicinque, sotto il numero 37174 e 220114, in testa di Gaetana Pennese, in cartelle al portatore, che consegnerà al signor Antonio de Campora. Così deliberato dai signori M. Carlo Brancia vicepresidente, Francesco de Rogatis e Francesco Niutta giudici, il 18 settembre 1874.

Chiunque creda opporsi, lo faccia nel termine di legge.

Per copia conforme
5918 — Antonio de Campora proc.

NOTA.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 1° giugno 1874 il tribunale civile di Napoli autorizzò la Direzione del Debito Pubblico a svincolare l'annua rendita di L. 210 intestata ad Andruzzi Marco fu Nicola, n° 21680, vincolata a favore della signora Giuseppa Muscari, e tramutarla in una rendita al portatore per L. 110, da consegnarsi alla detta signora Muscari, ed intestarsi per le restanti L. 100 alli Demetrio, Elena e Nicola Andruzzi fu Marco, minori, amministrati da Giuseppa Muscari loro madre.

Roma, 1° ottobre 1874.
5976 — A. Scafarro proc.

NOTA.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 16 settembre 1874 del tribunale civile di Napoli venne ordinato alla Direzione del Debito Pubblico di annullare i tre certificati di rendita in testa del signor cav. Stentalis fu Isidoro, vincolati per cauzione qual ricevitore del registro e bollo del circondario di Carbonara, oggi Aquilonia, provincia di Principato Ultra, il primo col n° 48398 per l'annua rendita di L. 65, il secondo col n° 18731 dell'annua rendita di L. 20, il terzo al n° 549 dell'annua rendita di L. 36, rendita 3 per 100, e formare tre cartelle al portatore da consegnarsi al signor Francesco Antonio Stentalis unico erede del fu suo zio Gabriele Stentalis.

Roma, 1° ottobre 1874.
5975 — A. Scafarro proc.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia Eredi Botta